

Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e l'incentivazione di iniziative di educazione alimentare.

CAPO I

Contributi per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali, DOP, IGP ed STG nelle mense scolastiche e degli asili nido

Articolo 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, limitatamente alle spese di cui al successivo art. 2, ai titolari:
 - a. delle mense scolastiche e degli asili nido;
 - b. dei servizi di refezione e di ristorazione collettiva, aventi sede sul territorio della Provincia di Udine.
2. I beneficiari dei contributi disciplinati nel presente Regolamento devono svolgere la propria attività senza fine di lucro.

Articolo 2 *(Tipologia di incentivi)*

1. Le Provincia di Udine può concedere contributi, a favore dei richiedenti di cui all'art. 1, finalizzati ad incentivare l'utilizzo prevalente, nella preparazione dei pasti, di:
 - **produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche**, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, provenienti per almeno il 20 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in Regione F.V.G.;
 - **prodotti dichiarati tipici** con appositi decreti ministeriali **o dichiarati tradizionali** ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in Regione F.V.G.;
 - **prodotti DOP** (denominazione di origine protetta), **IGP** (indicazione geografica protetta) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o **STG** (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in Regione F.V.G.;
2. La prevalenza di tali prodotti si riferisce alla percentuale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti, nell'arco del precedente anno, che deve essere superiore al 60 per cento del totale della spesa dichiarata per l'acquisto delle derrate alimentari usate, così come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.

Articolo 3
(Modalità di presentazione delle richieste di contributo)

1. La domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, sottoscritta dal Legale Rappresentante degli Enti di cui all'art. 1, dovrà essere presentata alla Provincia **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per le quali il contributo viene richiesto, corredata della seguente documentazione:
 - a) estremi anagrafici del Legale Rappresentante degli Enti di cui al comma 1;
 - b) copia di un valido documento di identità del Legale rappresentante
 - c) indicazione completa della ragione sociale dell'Ente richiedente, della sede, nonché del codice fiscale/partita IVA;
 - d) contratto/i di fornitura dei prodotti agroalimentari destinati alle mense relativamente all'anno solare di riferimento;
 - e) relazione tecnico-economica, con autocertificazione, resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, acclarante, relativamente all'anno solare di riferimento:
 - la percentuale di utilizzo dei prodotti biologici, dichiarati tipici o tradizionali o certificati DOP, IGP o STG calcolata esclusivamente in rapporto alla spesa dichiarata per le derrate alimentari usate, per la verifica del requisito previsto dal precedente art. 2;
 - la percentuale di derrate biologiche, tipiche, tradizionali, certificate DOP, IGP o STG usate, provenienti per almeno il 20 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o unita' tecnica produttiva in Regione, per la verifica del requisito previsto dal precedente art. 2;
 - costo del singolo pasto e numero dei pasti somministrati, giornalieri e totali, suddivisi per tipologia di utenza;
 - entrate accertate relative ai pasti somministrati;
 - f) indicazione dell'Istituto bancario di appoggio e relative coordinate bancarie (IBAN);
 - g) autocertificazione, resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante se per le medesime iniziative sono stati o non sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti. Tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo;
 - h) autocertificazione, resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante l'avvenuto controllo ai sensi dei regimi identificati dal proprio provvedimento di certificazione biologica, o di tipicità, o di prodotto tradizionale o di prodotto DOP, IGP o STG.;
 - i) copia della dichiarazione da presentarsi ai sensi del successivo art. 8, 1° comma, corredata da copia della ricevuta di spedizione o deposito;
 - j) autocertificazione, resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa l'avvenuto rispetto degli obblighi informativi previsti al successivo art. 8, 2° comma;
2. Qualora il richiedente abbia attivato una pluralità di mense a favore di tipologie diverse di fruitori, la domanda di contributo dovrà comunque essere unica, ma la documentazione di cui al comma 1, lettera f), dovrà riferirsi specificatamente ad ogni singola mensa. In tal caso i competenti uffici effettueranno una media ponderale dei dati dichiarati ai fini delle valutazioni di cui ai successivi artt. 7 e 8.

3. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione:
 - a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;
 - b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il Legale Rappresentante e la composizione degli organi sociali;
 - c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui viene autorizzato il Legale Rappresentante a richiedere all'Amministrazione Provinciale i contributi previsti dal presente regolamento;
4. Le domande di contributo vanno presentate al protocollo dell'Amministrazione Provinciale o inviate con raccomandata a r. all'indirizzo dell'Ente medesimo oppure inviate con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di cui al precedente comma 1. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di spedizione delle posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate o non predisposte sull'apposita modulistica reperibile presso gli uffici provinciali o sul relativo sito internet, l'Unità Organizzativa competente per l'istruttoria provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

Articolo 4 ***(criteri generali di finanziamento)***

1. Il contributo è concesso sino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili.
2. Nel caso in cui in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande, il contributo sarà assegnato con priorità agli enti titolari delle mense scolastiche e degli asili nido individuati sulla base della graduatoria redatta ai sensi dei successivi artt. 6 e 7.
3. L'importo massimo del contributo concedibile, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1, non potrà in ogni caso risultare superiore ad € 40.000,00.
4. La Giunta Provinciale, annualmente, con propria deliberazione, ha facoltà di stabilire percentuali di finanziamento inferiori rispetto a quella indicata al punto n. 1, sulla base dei fondi disponibili e delle domande presentate. La Giunta può altresì prevedere tetti massimi di contributo concedibile diversi da quello stabilito al precedente comma 3.

Articolo 5 ***(Spese ammissibili)***

1. Sono ammissibili a contributo le sole spese per la fornitura dei prodotti agroalimentari biologici, tipici e tradizionali, DOP, IGP e STG sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

Articolo 6

(Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi)

1. Il Dirigente del competente Servizio, fatta eseguire l'istruttoria delle domande presentate, redige la graduatoria dei beneficiari secondo i parametri di cui al successivo art. 7.
2. La Giunta Provinciale delibererà quindi la concessione dei contributi in base alle risultanze della graduatoria, demandandone la liquidazione al competente dirigente.

Articolo 7

(criteri di attribuzione del punteggio finalizzati alla redazione della graduatoria)

1. Al termine dell'attività istruttoria, i competenti uffici redigono la graduatoria dei richiedenti ammissibili a contributo in base ai seguenti criteri:
 - mezzo punto (1/2) da attribuire ad ogni punto di percentuale dei prodotti biologici, tipici e tradizionali utilizzati per la preparazione dei pasti.
 - n. 15 punti da attribuire a favore dei richiedenti che pratichino a favore dell'utenza un prezzo, per ogni singolo pasto completo, inferiore alla media aritmetica dei prezzi dei pasti somministrati da parte di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di contributo nel medesimo periodo di competenza;
 - n. 10 punti da attribuire a favore dei richiedenti che esercitano la loro attività in comuni con una popolazione non superiore a n. 5.000 abitanti;
 - n. 5 punti da attribuire a favore di specifiche iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle produzioni agroalimentari regionali nonché la riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle specialità locali, evidenziate nell'ambito della relazione richiesta al precedente art. 3, comma 1, lettera "f";
2. A parità di punteggio tra domande della stessa categoria la priorità verrà assegnata al richiedente che risulti svolgere la propria attività nel Comune con la minore popolazione.

Articolo 8

(ulteriori obblighi dei beneficiari)

1. I richiedenti sono tenuti, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, ad inviare alla Direzione Regionale alla Sanità e per conoscenza all'U.O. Servizi di Supporto al Settore Agricolo e Risorse Naturalistiche della Provincia di Udine una autocertificazione, resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante l'effettuazione delle iniziative di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 8 agosto 2000, n. 15.
2. I richiedenti devono inoltre fornire agli utenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera "a", all'inizio di ogni anno scolastico, materiale informativo relativo alle condizioni generali del servizio mensa offerto, le tabelle dietetiche e l'indicazione dei valori nutrizionali dei menù, la loro natura, la qualità degli stessi ed inoltre i risultati dei controlli sanitari, merceologici e delle strutture compiuti dalle competenti Autorità pubbliche o eventualmente affidate ad Enti privati specializzati.

CAPO II

Contributi per iniziative di educazione alimentare e di aggiornamento professionale del personale

Articolo 9

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a favore delle Amministrazioni Comunali, degli istituti scolastici, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati aventi sede sul territorio della Provincia di Udine.

Articolo 10

(Tipologia di incentivi)

1. La Provincia di Udine può concedere contributi, a favore dei richiedenti di cui all'art. 9, finalizzati ad incentivare specifiche iniziative di educazione alimentare nonché di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai relativi servizi di ristorazione collettiva. Tali iniziative devono avere come finalità prevalente la promozione di un modello di alimentazione basato sul consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali.

Articolo 11

(Modalità di presentazione delle richieste di contributo)

1. La domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente richiedente dovrà essere presentata alla Provincia di Udine **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per le quali il contributo viene richiesto, unitamente alla domanda per l'ottenimento dei contributi per l'introduzione dei prodotti biologici tipici e tradizionali, DOP, IGP e STG di cui al precedente capo del presente regolamento, corredata della seguente documentazione:
 - a) estremi anagrafici del legale rappresentante dell'Ente Richiedente;
 - b) copia di un valido documento di identità del Legale Rappresentante;
 - c) indicazione completa della ragione sociale dell'Ente Richiedente, della sede, nonché del codice fiscale/partita IVA;
 - d) relazione tecnico-economica, con autocertificazione, resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 e contenente in particolare una dettagliata descrizione delle iniziative di educazione alimentare messe in atto, nonché dei corsi e delle altre tipologie di aggiornamento professionale e di formazione cui il personale scolastico e addetto ai servizi mensa ha usufruito. Dalla relazione, a pena di esclusione, dovrà inoltre risultare l'avvenuta promozione del modello di alimentazione di cui al precedente art. 10, comma 1;
 - e) indicazione dell'Istituto bancario di appoggio e relative coordinate bancarie (IBAN);
 - f) autocertificazione, resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante se per le medesime iniziative sono stati o meno richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti. Tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo.

2. Le domande presentate da parte di Istituzioni, Associazioni senza fine di lucro, Fondazioni e Comitati, devono essere corredate, oltre alla documentazione prevista al comma 1, anche dalla seguente:
 - a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;
 - b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;
 - c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui viene autorizzato il Legale Rappresentante a richiedere all'Amministrazione Provinciale i contributi previsti dal presente regolamento;
3. Le domande di contributo vanno presentate al protocollo dell'Amministrazione Provinciale o inviate con raccomandata a r. all'indirizzo dell'Ente medesimo oppure inviate con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di cui al precedente comma 1. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di spedizione delle posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo della Provincia nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.
4. Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate o non predisposte sull'apposita modulistica reperibile presso gli uffici provinciali o sul relativo sito internet, l'Unità Organizzativa competente per l'istruttoria provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

Articolo 12 **(criteri generali di finanziamento)**

1. Il contributo è concesso sino ad un massimo del 90% delle spese ammissibili.
2. Nel caso in cui in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, verrà accordata priorità alle domande dei soggetti che hanno chiesto e ottenuto contributi ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento. In tale caso l'ordine di priorità dovrà coincidere con quello definito all'art. 4, comma 2.
3. L'importo massimo del contributo concedibile, nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, non potrà risultare superiore ad € 5.000,00.
4. La Giunta Provinciale, annualmente, con propria deliberazione, ha facoltà di stabilire percentuali di finanziamento inferiori rispetto a quella indicata al punto n. 1, sulla base dei fondi disponibili e delle domande presentate. La Giunta può altresì prevedere tetti massimi di contributo concedibile diversi da quello stabilito al precedente comma 3.

Articolo 13 **(Spese ammissibili)**

1. Per le iniziative di educazione alimentare sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute, con esclusione delle iniziative realizzate con mezzi e personale già in dotazione al soggetto richiedente il contributo.
2. Per le iniziative di aggiornamento professionale del personale sono ammissibili, per corsi, stage e altre metodiche formative, le spese di iscrizione, quelle per vitto e alloggio, nonché quelle per il materiale didattico.
3. Le spese summenzionate risulteranno ammissibili soltanto se sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

Articolo 14
(Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi)

1. Il Dirigente del competente Servizio, fatta eseguire l'istruttoria delle domande presentate, redige l'elenco dei richiedenti ammissibili.
2. La Giunta Provinciale delibererà quindi la concessione dei contributi, demandandone la liquidazione al competente dirigente.

CAPO III
Norme finali

Articolo 15
***(cause di diniego, revoca, decadenza,
nonché cause di sospensione dell'erogazione dell'incentivo)***

1. L'Amministrazione Provinciale di Udine procederà all'adozione dei provvedimenti di diniego, di revoca, di decadenza, qualora si riscontri:
 - a) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive;
 - b) il mancato rispetto di termini perentori previsti dal presente regolamento;
 - c) il difetto di una o più condizioni di ammissibilità previste dagli articoli 1 , 2 e 5 per i richiedenti di cui all'art. 1;
 - d) il difetto di una o più condizioni di ammissibilità previste dagli articoli 9, 10, 11, comma 1, lettera "d" e 13 per i richiedenti di cui all'art. 9;
 - e) il mancato invio delle integrazioni richieste.
2. Nel caso in cui l'Ente richiedente dichiari la concessione di contributi da parte di soggetti terzi l'erogazione del contributo da parte della Provincia sarà limitata in misura tale da non consentire il superamento del totale della spesa ammessa e del tetto massimo di cui agli articoli 4 e 12.

Articolo 16
(restituzione delle somme erogate)

1. Qualora da ulteriori verifiche e controlli, successivi alla conclusione dell'iter contributivo, emergessero irregolarità nell'utilizzo delle somme erogate, le stesse dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 17
(computo dei termini)

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 c.c..

Articolo 18
(controlli)

1. La Provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente regolamento ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, della Legge Regionale n. 7/2000 e del Regolamento Provinciale relativo ai controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Articolo 19
(termine per la conclusione dei procedimenti)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come disposto dall'art. 2 della Legge n. 241/90, stante la complessità dell'istruttoria prevista, vengono fissati in 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 20
(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno in cui diventerà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Articolo 21
(noma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande di contributo, così come previsti ai precedenti artt. 3 e 11, si determinano in giorni trenta decorrenti dal giorno in cui diventerà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento.

Articolo 22
(norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).